

SCHEMA DEI CONTENUTI DEL “REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE (PPR), AI SENSI DELL’ARTICOLO 8BIS COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E DELL’ARTICOLO 46, COMMA 10, DELLE NORME DI ATTUAZIONE (NDA) DEL PPR”.

SOMMARIO

Il regolamento sarà articolato in 7 Capi e 23 articoli con i seguenti contenuti di seguito specificati, che saranno sviluppati in un apposito articolato:

CAPO I Principi generali

Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

Articolo 2 (Attuazione del Ppr)

Articolo 3 (Provvedimenti di specificazione)

CAPO II Piani settoriali e piani d’area

Articolo 4 (Adeguamento al Ppr)

Articolo 5 (Regime transitorio)

CAPO III Pianificazione territoriale provinciale e della città metropolitana

Articolo 6 (Ruolo della pianificazione d’area vasta)

Articolo 7 (Piani territoriali di coordinamento provinciali)

Articolo 8 (Piano territoriale generale della città metropolitana)

CAPO IV Pianificazione urbanistica

Articolo 9 (Ruolo della pianificazione urbanistica)

Articolo 10 (Adeguamento al Ppr)

Articolo 11 (Regime transitorio)

Articolo 12 (Varianti successive all’adeguamento del Prg al Ppr)

Articolo 13 (Comuni ricadenti nel sito Unesco “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte”)

CAPO V Autorizzazioni paesaggistiche

Articolo 14 (Procedure autorizzative)

Articolo 15 (Semplificazioni)

Articolo 16 (Regime transitorio)

Articolo 17 (Usi civici)

CAPO VI Attuazione e gestione del piano

Articolo 18 (Programmi, piani e progetti strategici)

Articolo 19 (Processi partecipativi)

CAPO VII Disposizioni finali

Articolo 20 (Modifiche al Ppr)

Articolo 21 (Piani paesistici o territoriali a valenza paesistica)

Articolo 22 ((Valutazione ambientale strategica)

Articolo 23 (Entrata in vigore)

CAPO I **Principi generali**

Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

L'articolo 1 illustra l'ambito di applicazione del regolamento e le sue finalità

Il regolamento, in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, della l.r. 5 dicembre 1977 n. 56 e delle Norme di attuazione (NdA) del Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina:

- le modalità di adeguamento degli strumenti di pianificazione al Ppr e la sua attuazione;
- le modalità per la verifica di coerenza con il Ppr delle varianti agli strumenti di pianificazione che non costituiscono adeguamento, specificando la documentazione e gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme del Ppr;
- le modalità operative della partecipazione del MiBACT ai processi di adeguamento degli strumenti di pianificazione in attuazione di quanto previsto dal Codice e dalla l.r. 56/1977;
- le modalità operative per l'attuazione dei progetti e programmi strategici previsti dal Ppr.

Articolo 2 (Attuazione del Ppr)

L'articolo 2 è relativo alle modalità di attuazione del Ppr:

- specifica gli adempimenti richiesti per l'attuazione (rispetto delle previsioni cogenti e immediatamente prevalenti, adeguamento degli strumenti di pianificazione, promozione e realizzazione dei programmi e progetti strategici riconosciuti dal Ppr, predisposizione di strumenti di approfondimento sui temi del paesaggio);
- chiarisce le operazioni necessarie per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione (perseguire gli obiettivi, orientare la pianificazione in coerenza con gli indirizzi, dare attuazione alle direttive, rispettare le prescrizioni e le specifiche prescrizioni d'uso);
- definisce il ruolo del Comitato tecnico interistituzionale Regione-MiBACT nell'ambito del processo di attuazione del Ppr quale struttura incaricata di formulare eventuali indicazioni per l'applicazione e il monitoraggio del Ppr e agevolare i processi di adeguamento degli strumenti di pianificazione, nonché per la redazione di linee-guida e atti di indirizzo, predisposti anche in relazione al processo di semplificazione in materia di autorizzazione paesaggistica, sulla base di quanto previsto nell'Accordo interistituzionale, di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice, sottoscritto il 14 marzo 2017;
- disciplina la partecipazione del MiBACT al procedimento di adeguamento, stabilendo che esso si esprime attraverso il Segretariato regionale per il Piemonte (Segretariato) che coordina le Soprintendenze secondo le modalità organizzative individuate nel parere n. 3011 del 1 febbraio 2017 dell'Ufficio legislativo del MiBACT stesso;
- introduce una nuova struttura che provvederà all'istruttoria congiunta Regione-MiBACT per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione; essa fornirà le indicazioni necessarie affinché i due enti possano esprimersi sull'adeguamento: viene istituito quindi un Tavolo tecnico costituito da funzionari della Regione (Settori Copianificazione urbanistica e Territorio e paesaggio della Direzione regionale Ambiente, Governo e tutela del territorio), del MiBACT (Segretariato e Soprintendenze); il Tavolo è convocato e gestito dalla Regione, per il tramite dei Settori di riferimento in relazione alla tipologia dello strumento di pianificazione oggetto di adeguamento, che possono coinvolgere ulteriori soggetti, appartenenti alla Regione o ad altri Enti, qualora ritenuto necessario;
- stabilisce che il Tavolo tecnico relaziona periodicamente al Comitato tecnico in merito alle attività di conformazione e adeguamento degli strumenti di pianificazione al Ppr, nonché per le altre attività di attuazione del Ppr;
- stabilisce inoltre che l'attuazione del Ppr avviene, oltre che attraverso il rispetto delle sue previsioni e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione, mediante la realizzazione dei progetti e programmi strategici di cui all'articolo 44, la promozione di azioni e interventi attuati mediante la legge regionale

16 giugno 2008, n. 14 in materia di valorizzazione del paesaggio, nonché attraverso la realizzazione di ulteriori strumenti di ausilio alla pianificazione e alla progettazione quali linee guida, manuali, cataloghi e repertori di buone pratiche.

Articolo 3

(Provvedimenti di specificazione)

L'articolo 3 prevede la possibilità di predisporre ulteriori strumenti per l'attuazione del Ppr (in relazione all'esperienza maturata nel tempo mediante i processi di adeguamento).

L'articolo prevede inoltre che il Regolamento contempli anche degli allegati tecnici che potranno essere modificati nel tempo mediante provvedimento della Giunta regionale. I quattro allegati riguardano:

- ALLEGATO A: Verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte della variante urbanistica di adeguamento (articolo 10 del Regolamento);
- ALLEGATO B: Verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che non costituiscono variante di adeguamento (articolo 11 e articolo 12 del Regolamento);
- ALLEGATO C: Criteri per l'individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'articolo 142 comma 3 del D.lgs. 42/2004 (articolo 10 del Regolamento);
- ALLEGATO D: Disposizioni per la procedura di valutazione ambientale strategica per la variante urbanistica di adeguamento al Ppr (articolo 10 del Regolamento).

CAPO II

Piani settoriali e piani d'area

Articolo 4

(Adeguamento al Ppr)

L'articolo 4 richiama l'obbligo per gli strumenti di pianificazione settoriale di garantire il rispetto e l'attuazione delle disposizioni del Ppr.

In particolare:

- stabilisce le modalità per la verifica di conformità dei piani d'area vigenti, richiamati nell'articolo 3 delle NdA del Ppr, prevedendo il coinvolgimento del Tavolo tecnico: dalle risultanze della verifica di conformità discende la necessità o meno di adeguamento al Ppr;
- stabilisce le modalità di adeguamento per i nuovi piani d'area attraverso la predisposizione di una Relazione che descriva la coerenza tra il nuovo Piano e il Ppr;
- stabilisce le modalità per la verifica di coerenza delle varianti ai piani d'area vigenti.

Articolo 5

(Regime transitorio)

L'articolo 5 disciplina il regime transitorio per i piani settoriali e i piani d'area già avviati alla data di entrata in vigore del Ppr e non ancora conclusi, per i quali è richiesto il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti, prevedendo la redazione di una Relazione di piano che descriva la coerenza della variante con il Ppr.

CAPO III

Pianificazione territoriale provinciale e della città metropolitana

Articolo 6

(Ruolo della pianificazione d'area vasta)

L'articolo 6 definisce il ruolo della Pianificazione provinciale e della città metropolitana, finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di livello sovracomunale, con particolare riferimento al

quadro strutturale, agli ambiti di paesaggio, nonché al sistema delle reti e dei progetti e programmi strategici, mediante l'approfondimento delle tematiche trattate dal Ppr e attraverso il coordinamento della pianificazione locale.

Prevede inoltre che, in sede di adeguamento al Ppr, i piani territoriali provinciali e della città metropolitana riconoscano i contenuti degli strumenti urbanistici già eventualmente adeguati al Ppr.

Articolo 7

(Piani territoriali di coordinamento provinciali)

L'articolo 7 stabilisce le modalità di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciali da attuare mediante una revisione complessiva dei piani stessi e la conseguente predisposizione di una variante formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 7bis della l.r. 56/1977.

L'articolo inoltre definisce le modalità di partecipazione della Regione e del MiBACT al processo di adeguamento al Ppr prevedendo per l'espressione del parere di cui all'articolo 8bis, comma 6, lettera a), della l.r. 56/1977 a seguito dell'attività di istruttoria e di condivisione effettuata attraverso il coinvolgimento del Tavolo tecnico.

Articolo 8

(Piano territoriale generale della città metropolitana)

L'articolo 8 stabilisce che il piano territoriale generale della città metropolitana previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 56/1977, in analogia con i piani territoriali di coordinamento, costituisce strumento di attuazione delle previsioni del Ppr e pertanto deve essere formato e approvato in adeguamento al Ppr stesso.

L'articolo, inoltre, definisce le modalità di partecipazione della Regione e del MiBACT al processo di adeguamento al Ppr del Piano territoriale generale della città metropolitana prevedendo l'espressione del parere di cui all'articolo 8bis, comma 6, lettera a), della l.r. 56/1977 a seguito dell'attività di istruttoria e di condivisione effettuata attraverso il coinvolgimento del Tavolo tecnico.

CAPO IV Pianificazione urbanistica

Articolo 9

(Ruolo della pianificazione urbanistica)

L'articolo 9 definisce il ruolo della pianificazione urbanistica principalmente finalizzato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e alla riqualificazione dei territori di propria competenza, con particolare attenzione alle specificazioni delle componenti paesaggistiche riconosciute dal Ppr stesso; gli strumenti di pianificazione, in relazione al livello di dettaglio, sono il riferimento per gli approfondimenti alla scala urbanistico-edilizia delle tematiche trattate dal Ppr.

Articolo 10

(Adeguamento al Ppr)

L'articolo 10 definisce le operazioni necessarie per l'adeguamento dei piani regolatori generali (Prg) al Ppr; esso stabilisce:

- le modalità di adeguamento al Ppr dei piani regolatori generali (Prg), da attuare mediante una revisione complessiva dei piani stessi e la conseguente predisposizione di una variante generale formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15 della l.r. 56/1977; l'articolo inoltre richiama l'articolo 15bis della medesima legge che disciplina la conferenza di copianificazione e valutazione e le modalità di partecipazione alla stessa definite dal Regolamento n. 1/R;
- che il processo di adeguamento dei piani regolatori generali al Ppr può essere realizzato anche per associazioni di comuni, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 56/1977 richiamando anche le priorità previste ai fini dell'ammissione a contributo ai sensi della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 per processi di adeguamento al Ppr attuati per associazione di comuni;
- le procedure per l'adeguamento del Prg al Ppr introducendo la possibilità, per il comune che intenda predisporre la variante al Prg di adeguamento al Ppr di richiedere un confronto tecnico, propedeutico

all'avvio della procedura urbanistica per l'approvazione dello strumento di pianificazione ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 56/1977, al Settore Copianificazione urbanistica competente per territorio, attraverso la convocazione del Tavolo tecnico;

- che l'Allegato A al regolamento costituisca riferimento per la predisposizione degli elaborati che il comune deve predisporre per consentire la verifica della coerenza e della conformità della variante al Prg di adeguamento al Ppr, anche attraverso la compilazione della tabella finalizzata a tale verifica contenuta nello stesso Allegato A;
- la possibilità per i comuni, nell'ambito delle procedure di adeguamento al Ppr, di proporre, come previsto all'articolo 142, comma 3, del Codice e richiamato all'articolo 14, comma 10, delle NdA del Ppr, l'individuazione dei corpi idrici ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, per i quali riconoscere l'insussistenza del vincolo paesaggistico; ai fini di consentire tale individuazione sono predisposti i criteri contenuti nell'Allegato C al regolamento;
- la possibilità, in caso di specificazioni alla scala locale o in caso di riscontro di errori materiali, di apportare modifiche alla rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice e stabilisce le modalità per la condivisione, la validazione e l'efficacia delle modifiche stesse;
- la possibilità di specificare nell'ambito del processo di adeguamento del Prg al Ppr i territori coperti da foreste e da boschi ed eventualmente di avviare anche le procedure di cui all'articolo 3, comma 3bis, della l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 relative ai territori riconosciuti come "non bosco";
- stabilisce le modalità di espressione nella conferenza di copianificazione della Regione e del MiBACT; a tal fine, richiamando i contenuti dell'articolo 15bis della l.r. 56/1977 e del r.r. 1/R/2017, prevede la possibilità nel periodo che intercorre tra la prima e la seconda seduta della prima conferenza di copianificazione di attivare il Tavolo tecnico che procede all'istruttoria della variante ai fini della successiva espressione dei singoli enti in conferenza;

Infine l'articolo ricorda che dall'entrata in vigore del Ppr non possono essere adottati nuovi piani regolatori, varianti generali o revisioni allo strumento urbanistico che non siano comprensivi dell'adeguamento al Ppr.

Articolo 11 (Regime transitorio)

L'articolo 11 è relativo al regime transitorio che tratta 2 situazioni che si pongono sino all'adeguamento:

- le varianti adottate successivamente all'entrata in vigore del Ppr;
- le varianti adottate prima dell'entrata in vigore del Ppr, ma non ancora approvate.

L'articolo stabilisce quindi che:

- nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 10, qualsiasi variante al piano regolatore generale, formata e approvata secondo il procedimento previsto dalla l.r. 56/1977 deve rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti ed essere coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate, come previsto dall'articolo 46 comma 9 delle NdA del Ppr stesso;
- sino all'adeguamento di cui all'articolo 10, le previsioni dei Prg vigenti alla data di entrata in vigore del Ppr si attuano con le modalità previste dal Prg stesso, purché non in contrasto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr, richiamate nella deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Ppr stesso;

In merito agli elaborati l'articolo definisce che la Relazione illustrativa debba contenere un capitolo che illustri il rapporto tra le previsioni del Prg e del Ppr e descriva come lo strumento urbanistico rispetti le disposizioni del Ppr; a tal fine è predisposto in allegato al regolamento l'Allegato B finalizzato ad agevolare la verifica della coerenza tra le previsioni dello strumento urbanistico e le disposizioni del Ppr.

L'articolo stabilisce che il rispetto dei contenuti del Ppr è verificato:

- per le varianti strutturali nell'ambito della Conferenza di copianificazione e valutazione, disciplinata dall'articolo 15bis della l.r. 56/1977 e dal r.r. 1/R/2017;
- per le varianti semplificate di cui all'articolo 17bis, comprese quelle di cui al comma 15bis dello stesso articolo, nell'ambito della conferenza di servizi; l'articolo stabilisce inoltre che il progetto presentato debba essere accompagnato da apposita certificazione prodotta dal professionista incaricato.

Per le varianti parziali l'articolo stabilisce che all'interno della Relazione illustrativa nel capitolo dedicato ai rapporti con il Ppr, siano richiamati esplicitamente anche i requisiti per i quali la variante rientra nella tipologia delle varianti parziali, l'eventuale presenza di beni paesaggistici nell'area oggetto di variante, le norme del Ppr interessate dalla variante stessa. È stabilito che la deliberazione di adozione e di approvazione delle varianti parziali dovrà dichiarare espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e la coerenza con le altre norme del Ppr.

L'articolo stabilisce inoltre che:

- nella procedura di approvazione delle varianti precedenti all'adeguamento la Soprintendenza sia consultata, prioritariamente in caso di presenza di beni paesaggistici, in qualità di soggetto con competenza ambientale nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e a ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della Relazione predisposta dal comune circa la coerenza delle previsioni della propria variante con i contenuti del Ppr come previsto all'Allegato B che accompagna la documentazione per la consultazione;
- qualora nella procedura di approvazione delle varianti parziali emergano particolari criticità in relazione alla coerenza delle previsioni con i contenuti del Ppr, la Soprintendenza può richiedere un confronto con il Tavolo tecnico;
- in merito alle varianti agli strumenti urbanistici avviate ma non ancora approvate alla data di entrata in vigore del Ppr, l'articolo 11 stabilisce che tali varianti debbano rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate nella deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Ppr stesso; l'articolo definisce anche cosa si intenda per procedimenti avviati, cioè quelli per i quali sia già stata formalizzata l'adozione con espresso provvedimento se previsto dalla normativa ovvero, in caso di variazioni allo strumento urbanistico che non necessitano di adozione, sia stata avviata la procedura di approvazione.

In merito agli elaborati delle varianti avviate ma non ancora approvate alla data di entrata in vigore del Ppr, l'articolo stabilisce che siano integrati da una specifica Relazione predisposta in analogia a quanto proposto nell'Allegato B limitatamente al rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate nella deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Ppr stesso; per le varianti generali, strutturali e parziali la Relazione costituisce parte integrante degli elaborati tecnici della variante; per le varianti semplificate la Relazione integra gli elaborati urbanistici a supporto del progetto oggetto di approvazione; per le varianti approvate ai sensi dell'articolo 89 della l.r. 3/2013, qualora la variante si trovi nella fase conclusiva della procedura di approvazione, il rispetto di tali disposizioni è verificato dalla Regione. Il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr è espressamente dichiarato nel provvedimento di approvazione.

L'articolo stabilisce infine che:

- il provvedimento di approvazione delle varianti dichiara espressamente il rispetto delle disposizioni del Ppr cogenti e immediatamente prevalenti e la coerenza con le norme del Ppr;
- per le varianti generali avviate ma non ancora approvate la Regione, compatibilmente con lo stato di avanzamento dell'iter di approvazione della variante, invita il comune ad avviare la procedura di adeguamento del Prg al Ppr; qualora il comune decida di accogliere la proposta e di adeguare il proprio strumento urbanistico al Ppr, la partecipazione del Segretariato e della Soprintendenza al processo di approvazione sarà garantita dal momento di avvio della procedura di adeguamento.

Articolo 12

(Varianti successive all'adeguamento del Prg al Ppr)

L'articolo 12 disciplina le varianti successive all'adeguamento del Prg al Ppr, che devono:

- rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr;
- essere coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive dettate dal Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate, come previsto dall'articolo 46 comma 9 delle NdA del Ppr stesso.

Definisce inoltre i contenuti dell'apposito capitolo della Relazione illustrativa, volto a dimostrare la coerenza della variante con il Ppr (con esplicito riferimento alla tabella di cui all'Allegato B al Regolamento).

L'articolo inoltre stabilisce che il rispetto dei contenuti del Ppr sia verificato:

- per le varianti generali e strutturali nell'ambito della Conferenza di copianificazione e valutazione;

- per le varianti semplificate nell'ambito della conferenza di servizi.

Con particolare riferimento alle varianti parziali stabilisce che:

- nella Relazione siano richiamati anche i requisiti per i quali la variante rientra nella tipologia delle varianti parziali, l'eventuale presenza di beni paesaggistici nell'area oggetto di variante, le norme del Ppr interessate dalla variante stessa;
- nella deliberazione di adozione e di approvazione delle varianti parziali sia dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e la coerenza con le altre norme del Ppr;
- come previsto dall'articolo 15bis, comma 2, della l.r. 56/1977 la Soprintendenza partecipa alla conferenza di copianificazione e valutazione in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice all'interno dell'area interessata, con le modalità descritte nel r.r. 1/R/2017;
- come previsto dall'articolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977, nella procedura di approvazione delle varianti parziali successive alla variante di adeguamento al Ppr che interessano beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice la deliberazione di adozione della variante è trasmessa alla Soprintendenza che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al Ppr;
- in caso di particolari criticità in relazione alla coerenza delle previsioni con i contenuti del Ppr, la Soprintendenza possa richiedere un confronto con il Tavolo tecnico.

Articolo 13

(Comuni ricadenti nel sito Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte")

L'articolo 13 disciplina l'adeguamento al Ppr dei Comuni ricadenti nel sito Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" prevedendo che:

- per i Comuni che hanno già avviato il processo di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" l'adeguamento al Ppr avvenga comunque entro ventiquattro mesi dall'approvazione dello stesso e tenga conto dell'analisi paesaggistica già effettuata;
- per i Comuni che avviano il processo di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle indicazioni di tutela per il Sito unisco, gli stessi possano contestualmente provvedere all'adeguamento al Ppr.

TITOLO V

(Autorizzazioni paesaggistiche)

Articolo 14

(Procedure autorizzative)

L'articolo 14 disciplina le procedure autorizzative degli interventi ricadenti all'interno di beni paesaggistici, prevedendo che:

- sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica effettui gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr;
- a seguito dell'adeguamento del Prg al Ppr la verifica di conformità sia effettuata oltre che rispetto alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr anche sulla base delle norme del Prg adeguate al Ppr;
- tutti gli elementi necessari per la verifica di conformità dell'intervento rispetto ai contenuti e alle prescrizioni del Ppr, nonché con le disposizioni del Prg adeguato al Ppr siano contenuti nella Relazione paesaggistica;
- per gli interventi di cui al DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", tali elementi siano contenuti nella documentazione a corredo dell'istanza per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, ovvero nella relazione paesaggistica semplificata relativa agli interventi di lieve entità di cui all'Allegato B al citato DPR 31/2017.

Articolo 15 (Semplificazioni)

L'articolo 15 disciplina le semplificazioni procedurali conseguenti all'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, prevedendo in particolare che:

- il parere della Soprintendenza da rendersi entro il termine di quarantacinque giorni assume natura obbligatoria non vincolante (come previsto dall'articolo 146, comma 5, del Codice);
- nel procedimento autorizzatorio semplificato di cui al DPR 31/2017 non sia necessario acquisire il parere della commissione locale per il paesaggio (come previsto dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, modificato dalla l.r. 16/2017).

L'articolo prevede infine che, con successivi provvedimenti, la Regione, d'intesa con il MiBACT, possa dettare:

- modalità per l'esecuzione del monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità delle trasformazioni del territorio alle previsioni vigenti, per la realizzazione di interventi all'interno di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 del Codice e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice non sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica (come previsto dall'articolo 143, comma 6, del Codice stesso); tale rimando è necessario al fine di acquisire la necessaria esperienza attraverso le procedure di adeguamento del Prg al Ppr;
- disposizioni per la specificazione, negli strumenti urbanistici, in sede di adeguamento al Ppr, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A del DPR 13/02/2017 n. 31.

Articolo 16 (Regime transitorio)

L'Articolo 16 definisce il regime transitorio per le autorizzazioni paesaggistiche prevedendo che:

- le autorizzazioni paesaggistiche già rilasciate prima dell'entrata in vigore del Ppr mantengano la loro efficacia sino al termine della loro scadenza;
- gli strumenti urbanistici esecutivi già autorizzati alla data di entrata in vigore del Ppr si attuino in conformità all'autorizzazione paesaggistica già rilasciata, se ancora efficace.

Articolo 17 (Usi civici)

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 33, comma 19, delle NdA del Ppr, ripreso dal Regolamento in materia di usi civici approvato nel 2016, l'articolo 17 prevede che il comune che intende procedere alla sdemanializzazione di un terreno gravato da uso civico, contestualmente all'avvio delle procedure di sdemanializzazione, attivi il Tavolo tecnico, ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse paesaggistico; se viene verificato tale interesse e la zona non risulta già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato, di cui all'articolo 138 e seguenti del Codice.

TITOLO VI (L'attuazione e la gestione del piano)

Articolo 18 (Programmi, piani e progetti strategici)

L'articolo 18 è relativo ai piani, programmi e progetti strategici attuativi del Ppr.

L'attuazione delle politiche di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio individuate dal Ppr avviene infatti anche mediante la realizzazione dei programmi, piani e progetti strategici previsti dall'articolo 44, comma 2,

delle NdA del Ppr, che possono essere a regia regionale o promossi da soggetti diversi (pubblici e privati) e attraverso l'elaborazione di approfondimenti tematici quali ad esempio studi e analisi, linee guida e cataloghi. La Regione ha individuato all'articolo 44, comma 2 delle NdA del Ppr quali temi prioritari:

- la valorizzazione del patrimonio paesaggistico piemontese;
- l'implementazione della rete di connessione paesaggistica;
- il contenimento del consumo di suolo;
- la salvaguardia attiva dei paesaggi agrari;
- la qualificazione dei sistemi urbani e periurbani;
- l'implementazione delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici;
- l'inserimento paesaggistico e la riqualificazione delle aree dismesse o compromesse.

I programmi, i piani e i progetti strategici sono attuati mediante la partecipazione a programmi europei a valere su fondi comunitari a gestione diretta e indiretta (Programma di sviluppo rurale, Fondo europeo per lo sviluppo regionale, Programmi di cooperazione territoriale, ecc.) e mediante la realizzazione di progetti finanziati attraverso l'utilizzo di fondi nazionali e regionali.

Tale attuazione può avvenire anche attraverso intese tra Regione, province, comuni e soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione e alla gestione di progetti inerenti i temi citati, assicurando l'integrazione con eventuali altri progetti strategici attivati e gestiti da altri operatori nello stesso territorio.

Articolo 19

(Processi partecipativi)

L'articolo 19, relativo ai processi partecipativi, prevede che:

- la Regione organizzi attività di formazione per tecnici e operatori di settore al fine di sostenere l'attuazione del Ppr e promuova la diffusione della cultura del paesaggio attraverso momenti partecipativi (da organizzarsi anche nell'ambito di programmi, piani e progetti strategici), conferenze, laboratori, informazione nelle scuole, ecc.
- i comuni, durante il processo di adeguamento al Ppr dei propri strumenti urbanistici, possano attivare processi di partecipazione per la condivisione delle scelte di sviluppo del proprio territorio;
- gli osservatori locali del paesaggio, gli ecomusei e le associazioni ambientaliste possano avviare azioni di sensibilizzazione e di promozione di momenti partecipativi volti a individuare i valori paesaggistici socialmente riconosciuti del territorio di appartenenza.

TITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 20

(Modifiche al Ppr)

L'articolo 20 definisce le modalità con il quale il Ppr è modificato:

- la variante al Ppr avviene secondo le procedure disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente e ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo MiBACT – Regione di condivisione del Ppr;
- le modifiche al Ppr che non costituiscono variante ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 56/1977 sono condivise in sede di Comitato tecnico interistituzionale Regione MiBACT, e approvate con deliberazione della Giunta regionale, così come previsto dall'Accordo; gli elaborati in formato pdf modificati a seguito di tali variazioni sono pubblicati sul sito della Regione e sostituiscono i corrispondenti elaborati approvati dal Consiglio regionale; i relativi dati in formato shapefile sono pubblicati sul geoportale Piemonte.

Articolo 21

(Piani paesistici o territoriali a valenza paesistica)

L'articolo 21 è relativo ai piani paesistici o territoriali a valenza paesistica di livello regionale vigenti, elencati all'articolo 3 delle NdA del Ppr, per i quali è previsto debba essere effettuata una verifica della conformità delle loro previsioni ai contenuti del Ppr.

L'articolo prevede:

- che tale verifica sia effettuata dal Tavolo tecnico;
- che l'adeguamento al Ppr degli strumenti urbanistici dei comuni ricadenti nelle perimetrazioni dei piani paesistici o territoriali a valenza paesistica di livello regionale possa consentire anche il contestuale recepimento nei Prg delle previsioni di tali piani; il provvedimento di approvazione della variante di adeguamento al Ppr dichiarerà espressamente oltre che il rispetto delle disposizioni del Ppr cogenti e immediatamente prevalenti e la coerenza con le norme del Ppr, anche il recepimento delle disposizioni dei piani in questione, i quali diventano parte integrante della pianificazione locale, che costituisce unico riferimento normativo.

Articolo 22

(Valutazione ambientale strategica)

L'articolo 22 è relativo al procedimento di VAS per i piani regolatori che effettuano l'adeguamento al Ppr. Rimanda a un Allegato D al regolamento, in fase di predisposizione, volto a definire e descrivere gli strumenti conoscitivi e metodologici per agevolare le analisi e le valutazioni necessarie alla stesura del Rapporto Ambientale, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006.

Articolo 23

(Entrata in vigore)

L'articolo 23 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione su bollettino ufficiale della Regione.